

PATTO DI ACCREDITAMENTO

PER I SERVIZI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI:

Centro Socio Educativo (CSE), Comunità Alloggio Disabili (CAH), Servizio di formazione all'autonomia (SFA)

In riferimento alla legge 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", al D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto d'indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328", al D.P.R. 3 maggio 2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003", al Piano Socio – Sanitario della Regione Lombardia, alla Circolare Regionale della DG Famiglia e Solidarietà Sociale n. 18 del 16/6/2003, alla Circolare Regionale n. 6 del 02/02/2004, al D.G.R. VII/20943 del 16/2/2005 "Definizione dei criteri per l'accREDITamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili", alla Circolare Regione Lombardia n. 18 del 14.06.2007 "Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell'accREDITamento delle strutture sociali per minori e disabili ai sensi della D.G.R. VII/20943 del 16.02.2005, alla L.R. 3 del 12/3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona", alla Delibera di Giunta Regione Lombardia n. 7437 del 13/6/2008 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art.4, comma 2 della L.R. 3/2008", alla Delibera di Giunta Regione Lombardia n. 7437 del 13/6/2008 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art.4, comma 2 della L.R. 3/2008", al Piano di Zona del Distretto CreMasco;

Comunità Sociale CreMasca a.s.c., di seguito Comunità Sociale, rappresentata dal Direttore **DAVIDE VIGHI** nato a MILANO il 15/09/1973 e domiciliato in CREMA presso la sede dell'Azienda in via Goldaniga, 11 – P.I. 01397660190;

e

l'ente accreditato, con sede in
Via.....di seguito Ente Accreditato, rappresentato da nato a P.I.....;

Premesso che

- i. L'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona affida a Comunità Sociale l'esercizio delle funzioni inerenti l'accREDITamento;
- ii. Il Piano Operativo 2010, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 8.04.2010, alla scheda 9 – AccREDITamento prevede l'accREDITamento dei servizi a favore di soggetti disabili;
- iii. Comunità Sociale ha provveduto a pubblicizzare la procedura sperimentale di accREDITamento, comprensiva di:
 - Avviso Pubblico;
 - Allegato A – Linee guida per l'accREDITamento;
 - Allegato B – Disciplinare della procedura di accREDITamento;
 - Allegato C – Fac-simile di domanda di partecipazione;
 - Allegato D – Fac-simile progetto tecnico;
 - Allegato E – Fac-simile DPR 445;
 - Allegato F – Patto di accREDITamento AID;
 - Allegato G – Patto di accREDITamento servizi per disabili;

- iv. la commissione di valutazione, prevista dal suddetto Allegato B, ha verificato che l'Ente Accreditato ha presentato tutta la documentazione richiesta in cui dichiara di possedere tutti i requisiti necessari ai fini della sottoscrizione del presente patto, e che l'Ente Accreditato risulta quindi iscritto all'Albo degli enti accreditati,
- v. l'ente accreditato ha stipulato idonea polizza di assicurazione in conformità a quanto previsto nelle suddette *"Linee guida per l'accreditamento"*.
- vi. l'ente accreditato, per l'unità di offerta denominata _____ ha attivato idonea sede operativa nell'ambito territoriale del Piano di Zona, ovvero presso il Comune di _____ in via _____ come previsto nelle *"Linee guida per l'accreditamento"*.

concordano quanto segue

ART. 1 PREMESSE

- I. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente patto.

ART. 2 REQUISITI ACCREDITAMENTO

- I. L'Ente Accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti organizzativo - gestionali di accreditamento definiti dalle suddette *"Linee guida per l'accreditamento"*, nonché le caratteristiche organizzative descritte nell'elaborato progettuale presentato in sede di accreditamento e a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva modifica degli stessi.
- II. Comunità Sociale si riserva di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà più opportuni.
- III. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo possono costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

ART. 3 OGGETTO

- I. Oggetto del presente Patto di accreditamento sono i servizi a favore di soggetti disabili: Centro Socio Educativo (CSE), Comunità Alloggio Disabili (CAH), Servizio di formazione all'autonomia (SFA), in conformità a quanto previsto dalle suddette *"Linee guida per l'accreditamento"*.
- II. I destinatari di tali interventi sono persone adulte disabili, residenti nel territorio cremasco, e per il solo servizio SFA persone disabili residenti nel territorio cremasco, di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni, o persone disabili di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che necessitino di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

- III. I servizi per disabili erogano prestazioni qualificate e rappresentano una forma di sostegno specializzato e quindi professionale, dedicato alle persone disabili per le quali si rilevi la necessità di supporti per la partecipazione a specifiche attività. Obiettivo è quello di fornire strategie atte alla promozione dello sviluppo, dell'istruzione, degli interessi, e del benessere personale di un soggetto, ed al miglioramento del suo funzionamento individuale.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE

L'Ente Accreditato al primo livello per il servizio CSE, CAH e SFA si impegna a:

- I. Garantire la stesura e l'aggiornamento periodico, per ogni disabile, del progetto educativo e sociale da conservarsi nel fascicolo personale;
- II. Rilevare la soddisfazione dell'utenza e la qualità del servizio erogato;
- III. Garantire il rispetto delle scadenze su debiti informativi richiesti da Regione, Comuni e Comunità Sociale Cremasca;

L'Ente Accreditato al primo livello per il servizio CSE si impegna inoltre a:

- IV. Garantire la possibilità di frequenza part-time al servizio;
- V. Assicurare il rapporto operatore/utente come previsto dalla DGR VII/20763;

L'Ente Accreditato al primo livello per il servizio CAH si impegna inoltre a:

- VI. Garantire la possibilità di accogliere situazioni in pronto intervento e definire il numero di giorni massimi di permanenza;
- VII. Assicurare il rapporto operatore/utente come previsto dalla DGR VII/20763;

L'Ente Accreditato al primo livello per il servizio SFA si impegna inoltre a:

- VIII. Garantire il rispetto dei tempi di durata massimi per ciascuna tipologia di modulo di intervento attivata;
- IX. Assicurare il rispetto del numero massimo di progetti attivi contemporaneamente come previsto dalla DGR VIII/7433;

L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo possono costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

L'Ente Accreditato al secondo livello, oltre a quanto sopra esplicitato per gli enti accreditati al primo livello, si impegna a:

- X. Garantire l'accesso al servizio previa autorizzazione del Distretto;
- XI. Garantire il modello delle relazioni di coordinamento, così come descritto nell'elaborato progettuale, in particolar modo per quanto riguarda il coinvolgimento delle famiglie e il raccordo con il Servizio Sociale di base;
- XII. Garantire la stesura e l'aggiornamento periodico, per ogni disabile, del progetto educativo e sociale da conservarsi nel fascicolo personale;
- XIII. Garantire la condivisione del progetto educativo e sociale con l'assistente sociale del Comune di residenza del soggetto anche attraverso l'utilizzo della piattaforma Socio-Sanitaria Gecas;

- XIV. Garantire l'accesso alle offerte integrative, così come descritte nell'elaborato progettuale;
- XV. Garantire la condivisione con Comunità Sociale Cremasca delle strategie che si intendono mettere in atto per garantire la sostenibilità economica del servizio;
- XVI. Garantire il rispetto dei tempi e delle modalità indicate da Comunità Sociale Cremasca per l'inoltro dei dati economici inerenti il servizio accreditato: preventivo, pre-consuntivo e consuntivo;
- XVII. Rilevare la soddisfazione e la qualità del servizio erogato sia verso l'utenza che verso il proprio personale;
- XVIII. Garantire la presenza di una precisa procedura per la gestione dei reclami e dei disservizi;

L'Ente Accreditato al primo secondo livello per il servizio SFA si impegna inoltre a:

- XIX. Garantire l'apertura del servizio per almeno 47 settimane annue, per sette ore al giorno, per cinque giorni, dal lunedì al venerdì;
- XX. Garantire la presenza di un servizio di informazioni sull'attività propria a sportello o tramite un numero di telefono;
- XXI. Garantire la possibilità di frequenza part-time al servizio.

L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo possono costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

ART. 5 GESTIONE DEL PERSONALE

L'Ente Accreditato al primo livello si impegna a:

- I. garantire un coordinatore che sia in possesso di laurea in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali o un dipendente in servizio, servizio con esperienza acquisita in funzioni educative di almeno cinque anni.

L'Ente Accreditato al primo livello per il servizio CSE si impegna inoltre a:

- II. garantire al personale attività di formazione secondo un piano annuale concordato che preveda almeno 20 ore di formazione/aggiornamento per gli addetti che operano con funzioni educative;
Per strutture di nuova attivazione o nuove assunzioni:
- III. garantire al coordinatore la partecipazione a iniziative di formazione per almeno n.40 ore annue, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia;
- IV. impiegare personale con diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale, diploma professionale/istruzione di grado superiore e esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, maestri d'arte, artigiani, ecc. con comprovata esperienza triennale nel campo e esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla regione Lombardia.

L'Ente Accreditato al primo livello per il servizio CAH si impegna inoltre a:

- V. garantire al personale attività di formazione secondo un piano annuale concordato che preveda almeno 20 ore di formazione/aggiornamento per gli addetti che operano con funzioni educative;
Per strutture di nuova attivazione o nuove assunzioni:
- VI. garantire al coordinatore la partecipazione a iniziative di formazione per un totale di ore comprese tra 30 e 50 annue, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia;
- VII. impiegare personale con diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale, diploma professionale/istruzione di grado superiore e esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, comprovata esperienza di almeno un anno in ambito socio-educativo.

L'Ente Accreditato al primo livello per il servizio SFA si impegna inoltre a:

- VIII. impiegare personale con la qualifica di Operatore Socio-Educativo;
- IX. garantire il rapporto di 1 operatore socio educativo ogni 7 progetti attivi (nella fase transitoria in attesa della definizione nazionale del profilo professionale per l'operatore socio-educativo non sono previsti specifici titoli di studio o qualifiche professionali. Vanno comunque rispettate le indicazioni fornite le funzioni fornite dalla circ. regionale n. 18 del 14.06.2007 relativamente ai Centri Socio Educativi.)

L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo possono costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

L'Ente Accreditato al secondo livello, oltre a quanto sopra esplicitato per gli enti accreditati al primo livello, si impegna a:

- X. garantire la reperibilità del coordinatore durante i giorni e le ore di apertura del servizio;
- XI. garantire il presidio, da parte del coordinatore, della funzione di valutazione del servizio con cadenza regolare e con appositi strumenti scritti;
- XII. garantire le modalità di selezione, inserimento e sostituzione di personale così come descritto nell'elaborato progettuale;
- XIII. garantire la condivisione con l'Ufficio di Piano di un piano annuale di reperimento dei volontari, nonché un piano formativo a loro dedicato di almeno 20 ore annue;
- XIV. garantire l'attuazione delle strategie e delle modalità per il contrasto ed il contenimento del turn-over degli operatori, così come descritti nell'elaborato progettuale;
- XV. garantire gli interventi mirati alla sicurezza sul lavoro, così come descritti nell'elaborato progettuale;
- XVI. garantire la condivisione con l'Ufficio di Piano delle linee annuali di formazione per gli operatori;
- XVII. garantire al personale attività di formazione, secondo un piano annuale concordato, che preveda 30 ore annue di formazione specifica sull'intervento socio assistenziale ed educativo con soggetti disabili;
- XVIII. garantire lo svolgimento di attività di supervisione e coordinamento degli operatori.

L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo possono costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

ART. 6
GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

- I. L'ente accreditato s'impegna ad assolvere ai debiti informativi richiesti dal Comune di residenza e da Comunità Sociale Cremasca, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma Socio-Sanitaria Gecas.
- II. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo possono costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

ART. 7
MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA QUALITA'

- I. L'ente accreditato s'impegna, annualmente o al termine dell'intervento, a somministrare all'utenza/famiglia le schede di valutazione del grado di soddisfazione registrata;
- II. L'ente accreditato s'impegna inoltre ad elaborare annualmente una relazione sul grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori, e a trasmetterla a Comunità Sociale Cremasca nonché ai soggetti interessati;
- III. L'Ente Accreditato può essere soggetto a controlli da parte di Comunità Sociale in merito al permanere dei requisiti di accreditamento;
- IV. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

ART. 8
RISOLUZIONE DEL PATTO

- I. Al rapporto disciplinato dal presente Patto si applicano le cause di risoluzione contemplate all'art. 12 nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli art.1453 e ss. del Codice Civile.
- II. Comunità Sociale, accertata l'inadempienza a uno degli obblighi previsti dal presente Patto, diffida l'Ente Accreditato ad adempiere ed a far pervenire le proprie contro deduzioni entro un termine definito, comunque non inferiore a 15 giorni; l'inadempimento e/o la mancata contro deduzione nel termine stabilito, comporta la risoluzione del presente Patto.

ART. 9
RESPONSABILITA' DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- I. L'Ente Accreditato si assume la responsabilità della qualità delle prestazioni erogate e delle relazioni d'aiuto poste in essere dai propri operatori.
- II. L'Ente Accreditato applica al trattamento dei dati le misure previste dalla legislazione vigente.

ART. 10 SUBAPPALTO

- I. Resta vietato all'ente accreditato, pena la risoluzione automatica del presente patto, la cessione del patto di accreditamento e qualsiasi forma di subappalto totale o parziale delle prestazioni oggetto del presente patto.

ART. 11 DURATA

- I. Il presente patto di accreditamento ha validità fino al 30 giugno 2024 e ad esso può essere dichiarata formale rinuncia con preavviso di almeno 30 giorni, sulla data di validità della rinuncia.
- II. Detta rinuncia comporta l'automatica cancellazione dall'Albo degli Enti Accreditati.
- III. Il patto potrà essere rinnovato, alla scadenza, previa verifica da parte di Comunità Sociale della sussistenza e del mantenimento dei requisiti di accreditamento.
- IV. Il patto è redatto in duplice copia una per ciascun contraente.

ART. 12 PENALITA'

- I. L'Ente Accreditato può incorrere nella segnalazione ai servizi sociali del Comune di residenza del soggetto in caso di mancato rispetto degli art.2 (comma I), art. 4 (commi I,II, IV, VIII, da comma X a comma XVII, da comma XIX a comma XXI), art.6 (comma I), art.7 (commi I – II).
- II. L'Ente Accreditato può incorrere nella sospensione dall'Albo Territoriale degli Enti Accreditati in caso di mancato rispetto degli art.2 (comma I), art. 4 (comma I, IV, VI, VIII, e da comma X a comma XXI), art. 5 (commi II, IIII, V, VI, e da comma X a comma XVIII, art.6 (comma I).
- III. L'Ente Accreditato può incorrere nella risoluzione del presente Patto e nella relativa esclusione dell'Albo Territoriale degli enti accreditati in caso di mancato rispetto degli art.2 (comma I), art. 4 (comma V, VII, IX), art. 5 (commi I, IV, VII, IX), art. 9 (comma II), art. 10 (comma II).
- IV. L'eventuale inadempienza sarà contestata per iscritto all'ente accreditato e quest'ultimo avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro 7 giorni dal ricevimento della nota di contestazione.
- V. Comunità Sociale, valutate la natura e la gravità dell'inadempienza, le circostanze di fatto, le controdeduzioni e le giustificazioni eventualmente comunicate dall'ente accreditato, potrà graduare la penalità da applicare come sopra stabilito, sulla base degli esiti della valutazione stessa.
- VI. Comunità Sociale non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempienza non sussiste.
- VII. Potrà inoltre stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempienza – seppur accertata – non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine, per Comunità Sociale o, sentiti i Servizi Sociali, per il Comune di residenza, non abbia causato nessun disservizio e si sia verificato per la prima volta.

ART. 13
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA

- I. L'Ente Accreditato è responsabile di tutti gli impegni del presente Patto anche per in qualità di capogruppo mandataria della costituenda Associazione Temporanea tra le Imprese, ai sensi dell'art. 37 commi 14-15-16 del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche.

ART. 14
CONTROVERSIE

- I. Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti è quello di Crema.

ART. 15
TUTELA DATI PERSONALI

- I. I dati personali verranno esclusivamente per la seguente finalità: gestione dei servizi a favore di soggetti disabili: Centro Socio Educativo (CSE), Comunità Alloggio Disabili (CAH), Servizio di formazione all'autonomia (SFA).
- II. Il trattamento dei dati da parte delle parti avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32).
- III. Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 per Comunità Sociale Cremasca a.s.c. è il Direttore Generale, dott. Davide Vighi.
- IV. Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 _____ per _____ l'Ente Accreditato _____ è il legale rappresentante _____
- V. Il Responsabile Protezione Dati (DPO) di Comunità Sociale Cremasca a s.c. ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

ART. 16
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- I. L'ente accreditato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni

ART. 17
DISPOSIZIONI FINALI

- I. L'ente accreditato dichiara di conoscere e rispettare il Codice Etico approvato da Comunità Sociale Cremasca e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) in vigore.

- II. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente patto, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato, integrato e o eventualmente risolto.
- III. In tali casi, l'ente accreditato ha la facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti cui sopra, di recedere dal patto, a mezzo di formale comunicazione da notificare a Comunità Sociale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Crema, li

COMUNITA' SOCIALE CREMASCA a.s.c.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DAVIDE VIGHI

.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE